

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 43

Adunanza 2 novembre 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE – VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1142 – 39519/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore MARCO BALAGNA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Villanova Canavese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-20717 del 07/07/1997;
- ≡ ha adottato, con deliberazioni C.C. n. 10 del 24/03/2003, n. 41 del 28/11/2003, n. 29 del 18/07/2007, n. 16 del 12/05/2008 e n. 23 del 27/03/2009 il Progetto Preliminare di quattro Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41/97;
- ≡ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 39 del 02/09/2010, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 11/10/2010 (pervenuto il 12/10/2010), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal succitato settimo comma; (*Prat. n. 121/2010*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 1.081 abitanti al 1971; 1.014 abitanti al 1981; 992 abitanti al 1991; 1.010 abitanti al 2001, dato che evidenzia un trend demografico in leggera crescita nell'ultimo decennio;

- ≡ superficie territoriale: 403 ettari di pianura, dei quali 394 presentano pendenze inferiori ai 5° e i rimanenti 9 ettari, pendenze comprese tra i 5° e i 20°. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 106 ettari appartengono alla I^ Classe e 119 alla II^ Classe, (complessivamente rappresentano circa il 56% dell'intero territorio comunale). È altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 57 ettari, (14% del territorio comunale);
- ≡ risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "Area Ciriè", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso la definizione di una concorde strategia di sub ambito;
- ≡ insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dall'art. 9.2.2. delle N.d.A. del P.T.C.;
- ≡ sistema produttivo: appartiene all'*Ambito di valorizzazione produttiva* del "Bacino di Ciriè", individuato dall'art. 10.3 delle N.d.A. del P.T.C.;
- ≡ è individuato dal P.T.C. come "*centro turistico di interesse provinciale*";
- ≡ fa parte del Patto Territoriale della Stura (insieme ad altri 41 Comuni, a 2 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ciriè ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- ≡ infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 2 di Germagnano, n. 24 di Villanova e n. 25 di Grange di Nole;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Stura di Lanzo, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale. Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001, individua 144 ettari del territorio comunale inseriti in fascia A, B e C;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua circa 60 ettari di aree inondabili, con un tempo di ritorno compreso tra i 25 e i 50 anni e 98 ettari con un tempo superiore ai 50 anni;
- ≡ tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita "*Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo*" che interessa una superficie comunale di 163 ettari;
 - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10014 "*Stura di Lanzo*", esteso su una superficie di 159 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "*schede comunali*" allegare agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 39 del 02/09/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica della Norme Tecniche di Attuazione con la trascrizione di nuovo articolo (6.10) per vietare su tutto il territorio Comunale le attività economico-produttive, come definite dal D.M. 05/09/2001, dal D.lgs 334/99 e s.m.i. e dall'art. 19 delle Norme di Attuazione della Variante al PTCP di adeguamento al D.M. 05/09/2001;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né

con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25/11/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 18/10/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

visto la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di adeguamento al D.M. del 09/05/2001 "*Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*", approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 23-4501 del 12/10/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., del Comune di Villanova Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 39 del 02/09/2010, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle

Norme di Attuazione, né con i contenuti della Variante al P.T.C. di adeguamento al D.M. del 09/05/2001 approvato con D.C.R. n. 23-4501 del 12/10/2010;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Villanova Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta